

<b>COMUNE DI TRIUGGIO</b> Provincia di Monza e Brianza	<b>N. 30</b>	<b>20/07/2017</b>
---	--------------	-------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: **ESCLUSIONI DI PARTI DEL TERRITORIO DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 10.03.2017 N. 7.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **venti** del mese di **Luglio** alle ore **21.19** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	PEREGO GIUSEPPE	Consigliere	SI
BORGONOVO CHIARA M.R.	Assessore	SI	VERZENI VINCENZO	Consigliere	SI
FUNARI IRIDE	Assessore	SI	SALA MARIA	Consigliere	NO
MALVEZZI ROBERTO	Assessore	SI	BESANA MARA	Consigliere	NO
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Consigliere	SI			
COMI RAFFAELE	Consigliere	SI			
CASIRAGHI DANIELA	Consigliere	SI			
PIAZZA VITTORIO	Consigliere	SI			
ALIPRANDI ANDREA	Consigliere	SI			

**All'appello risultano:**

<b>Presenti 11</b>	<b>Assenti 2</b>
--------------------	------------------

Assiste il Segretario Generale **Dr. MARCHIANO' VINCENZO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Sala Gianfranco, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

**SINDACO** – Cambiamo completamente argomento. Passiamo al punto n.5 all'Ordine del Giorno: esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 marzo 2017 n.7. Prego la parola all'Assessore Malvezzi.

**ASSESSORE MALVEZZI** – Una delibera che viene posta all'approvazione del Consiglio Comunale che però ha una valenza prettamente tecnica e poco politica.

Nel marzo 2017 Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n.7 avente per oggetto il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.

All'art.4 della Legge 7 del 10.03.2017 viene data possibilità alle Amministrazioni Comunali, a fronte di motivate e specifiche esigenze di tutela paesaggistica, sanitaria, di difesa del suolo e di rischio geologico, di escludere parti del territorio comunale dall'applicazione di detta Legge Regionale.

A questo proposito, questa possibilità che è data alle Amministrazioni Comunali, con la scadenza di 120 giorni dall'approvazione della Legge, quindi 25 luglio poi con una piccola proroga che probabilmente sarà data dalla pubblicazione della Legge.

Quindi con i tecnici del Comune di Triuggio abbiamo valutato che c'era la necessità di escludere sul nostro territorio, che è un territorio dal punto di vista idrogeologico abbastanza particolare, alcune aree.

Siamo partiti nello stendere questo elaborato grafico, che avete poi ricevuto nella documentazione, dai vincoli che erano presenti nello studio geologico a supporto del PGT vigente.

Quindi a partire dai ristagni superficiali delle acque, alla fattibilità geologica e al reticolo idrico minore principalmente.

Queste sono state aree oggetto di esclusione, quindi quelle aree sulle quali gravavano vincoli presenti dati dallo studio geologico a supporto del PGT vigente.

Poi c'erano dei vincoli che erano vincoli sovraordinati, così si definiscono, che erano le fasce nel nostro Comune che sono ricomprese nel PAI che è il Piano di Assetto Idrogeologico di Regione Lombardia e di AIPO.

Poi ancora di Regione Lombardia abbiamo sul nostro territorio delle fasce di rischio del Piano di gestione del rischio alluvioni, sempre di Regione Lombardia.

Quindi sono tutte queste aree che nel nostro territorio ci hanno portato a dare un vincolo di esclusione, in queste parti di territorio appunto per la possibilità di sanare questi seminterrati.

Poi la Legge prevedeva, e questo per obbligo, di escludere le zone che sono comunque soggette a bonifica in corso o già effettuata.

Qui nel nostro territorio noi avevamo soltanto, perché queste aree poi soggette a bonifica, o comunque considerate siti contaminati che si rifanno alla Legge Ronchi del 1997, è un Decreto Legge del 2006, devono essere comunque aree sulle quali esiste un Piano di caratterizzazione che poi viene sottoposto anche ad una Conferenza di servizi alla quale partecipano ARPA e tutti gli altri Enti.

Quindi abbiamo al momento solo due aree specifiche che abbiamo appunto inserito come aree di esclusione, che sono l'area dell'ex distributore di via Diaz, distributore di carburante e aree molto più grandi che sono le aree riguardanti il PI dell'area Tassi, dove proprio in questi giorni sta per essere convocata la Conferenza di servizi per poi procedere con la bonifica.

Ancora sul nostro territorio sono presenti delle aree che non erano comunque comprese in queste specificità, cioè quelle dei vincoli dati dallo studio geologico, date dalle fasce del PAI, dal Piano di gestione rischio alluvioni e dalle zone soggette a bonifica, quindi eventualmente zone contaminate.

Sono tutte quelle aree che abbiamo ritenuto importante inserire come esclusione, che sono quelle aree che negli ultimi anni ci hanno dato problemi di allagamenti superficiali.

Sono principalmente le aree di via Bernini – Sanzio, della via Vittorio Emanuele all'incrocio più o meno, poi lo avrete visto, lo potete vedere sull'elaborato grafico che avete allegato, all'incrocio con la via De Gasperi e la zona di Monte Merlo, che sono le zone dove negli ultimi anni, ripetutamente, abbiamo avuto criticità alluvionali di allagamenti superficiali.

Sono stati sentiti ovviamente anche, come avete potuto vedere dalla relazione, tutti gli Enti che potevano darci un parere in merito alla tutela paesaggistica, sanitaria e di difesa del suolo, vale a dire l'ATS BrianzaAcque, Parco Valle Lambro e ovviamente la Commissione Paesaggistica Comunale, le quali hanno dato tutte un loro parere.

Per cui portiamo in approvazione l'esclusione di queste aree che non è un'approvazione definitiva, nel senso che proprio la Legge prevede che i Comuni possano comunque ancora intervenire su questa esclusione di aree a fronte di considerazioni e motivazioni nuove, che possono essere alluvioni, terreni contaminati e quant'altro.

Quindi è una cartografia, un elaborato grafico che può comunque nel tempo essere modificato.

**SINDACO** – Bene. Grazie Assessore Malvezzi. Prego, la discussione è aperta, se ci sono interventi. Prego Consigliere Perego.

**CONSIGLIERE PEREGO – NOI CON SERENELLA** – Perego, Noi con Serenella.

Ancora una volta, non lo so, abbiamo aperto dei fantomatici tavoli convocati una volta ogni anno forse, per avere della comunicazione.

Siamo di fronte all'applicazione della Legge Regionale di recupero delle mansarde che fa un po' pendant con quella dei sottotetti, prima sopra, adesso siamo sotto, su delle zone di esclusione e su delle considerazioni anche importanti, perché delle criticità sul territorio ci sono, apprezzo quelle rilevate ma ce ne sono anche altre già oggi... sarebbe stato magari opportuno ogni tanto fare un tavolo di confronto e non sempre arrivare con un documento importante che incide sulla programmazione urbanistica del territorio, in questo modo.

Ormai non mi sorprende più perché questo è il trend e lo stile di questa Amministrazione.

**SINDACO** – Prego se ci sono altri interventi, altrimenti pongo in votazione il punto n.5 all'Ordine del Giorno: esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 marzo 2017 n.7.

Chi vota a favore alzi la mano.

Chi vota contro?

Chi si astiene? Nessun astenuto.

2 voti contrari e nessun astenuto.

Votiamo per l'immediata eseguibilità della delibera n.5.

Chi vota a favore? Unanimità sull'immediata eseguibilità.

Esaurita la discussione;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE:**

PREMESSO che:

- la Regione Lombardia ha emanato la l.r. n. 7 del 10.03.2017 avente per oggetto il "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti; l'art. 4 della sopraccitata Legge Regionale che recita – Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria - consente alle Amministrazioni Comunali, a fronte di motivate e specifiche esigenze di tutela paesaggistica, sanitaria, di difesa del suolo e di rischio geologico, di escludere parti del territorio comunale dall'applicazione di detta legge regionale.

CIO' PREMESSO:

RITENUTO opportuno, al fine di valutare e rilevare le criticità possibili presenti su territorio procedere ad analizzare gli elaborati costituenti lo studio geologico a supporto del P.G.T. vigente nonché gli elaborati del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), oltre che prendere contatti in merito con CAP Holding s.p.a., l'ATS competente per territorio, Brinzacque, attuale gestore del ciclo idrico integrato, il Parco della Valle del Lambro e la Commissione Paesaggistica Comunale per quanto di rispettiva competenza.

VISTA la relazione in proposito sullo svolgimento di tale analisi svolta dall'UTC in data 13.07.2017 nonché l'elaborato cartografico con evidenziate in legenda le parti del territorio campite da escludere dall'applicazione della citata norma, entrambi allegati al presente atto e fatte proprie le considerazioni e motivazioni ivi espresse che si considerano qui integralmente riportate.

DATO ATTO che la normativa prevede in via generale che restino comunque escluse dall'applicazione della L.R. n. 7/2017 le parti del territorio per le quali sussistono delle limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate.

DATO ATTO che la normativa prevede che i comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fanno parte integrante della presente deliberazione;

Con n. 9 voti favorevoli, con n. 2 voti contrari (Giuseppe Perego e Vincenzo Verzeni), con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 10 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE, per le sopra indicate che integralmente si richiamano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 della l.r. 7/2017, la relazione e l'elaborato cartografico con evidenziate in legenda le parti del territorio campite escluse dall'applicazione della citata norma entrambi allegati alla presente;
- 2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della l.r. 7/2017, le disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la presente delibera del Consiglio Comunale;
- 3) DI DARE ATTO che la normativa prevede in via generale che restino comunque escluse dall'applicazione della L.R. n. 7/2017 le parti del territorio per le quali sussistono delle limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate;
- 4) DI DARE ATTO che la normativa prevede che i comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 11 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 10 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

### **DICHIARA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 37**

Ufficio Proponente: **Ambiente, Paesaggio**

Oggetto: **ESCLUSIONI DI PARTI DEL TERRITORIO DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 10.03.2017 N. 7.**

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ambiente, Paesaggio)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 14/07/2017

Il Responsabile di Settore  
Arch. Ambrogio Erba

## Parere contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 14/07/2017

Responsabile del Servizio Finanziario  
Vernaleone Paola

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

**IL PRESIDENTE**  
**Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. MARCHIANO' VINCENZO**

---

C.C. n. **30** del 20/07/2017